



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati

- Anna Bombino Presidente
- Ruben D'Addio Primo Referendario
- Emanuele Petronio Referendario
- Filippo Maria Salvo Referendario, relatore

Nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *“pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”*;

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l’anno 2025;

VISTA la nota prot. n. 9244/2025, con cui il Sindaco del Comune di Agnone ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l’ordinanza n. 11/PRES/2025, integrata con la successiva ordinanza 12/PRES/2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il 10 luglio 2025, la Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Filippo Maria Salvo;

FATTO

1. Con nota prot. n. 9244 del 7 luglio 2025 (prot. SEZ_CON_MOL SC_MOL 1694 dell’8 luglio 2025), il Sindaco del Comune di Agnone ha formulato un quesito, di carattere generale, riguardante l’applicazione dell’art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (*“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*).

Nel dettaglio, l’ente ha domandato alla Sezione di chiarire *“l’esatta individuazione del termine per la presentazione della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, con riferimento ai Comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata amministrativa 2020”*.

Stante quanto sopra, è possibile esprimere le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. In ordine ai requisiti di ammissibilità dal punto di vista soggettivo, come noto, la Sezione delle Autonomie, con l’atto del 27 aprile 2004 contenente indirizzi e criteri per l’esercizio dell’attività consultiva di cui all’art. 7, comma 8 della legge 131/2003 e, successivamente, con la delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell’elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.



Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane l'art. 7, comma 8 della legge 131/2003 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), laddove istituito.

L'organismo predetto, nonostante sia stato istituito dall'art. 64 dello Statuto della Regione Molise, adottato con L.R. n. 10/2014, risulta non operativo a causa della mancata adozione della normativa di dettaglio che avrebbe dovuto regolarne il funzionamento.

In linea con un orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, condiviso da questa Sezione, la mancata operatività del CAL non può considerarsi un ostacolo all'ammissibilità soggettiva della richiesta di parere. Di conseguenza, la richiesta di parere in esame deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza legale dell'Ente ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L.

** * * **

2. Con riferimento alla verifica se la proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, devono essere richiamati gli orientamenti consolidati espressi dalle Sezioni Riunite e della Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale rese, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, DL n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, DL n. 174/2012.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno affermato che il citato articolo 7, comma 8 *«conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica»*, precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *«sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici»*, sia pure *“in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri»* (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).



Si aggiunge che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre «*all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente*», anche **l'attinenza del quesito proposto ad «una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali»**.

La richiesta di parere, nella misura in cui questa verte in merito al termine di redazione della relazione di fine mandato, può ritenersi astrattamente ammissibile, sia perché l'art. 4 cit. (v. commi 2 e 3) prevede che la relazione sia trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti (ai fini dell'esercizio del susseguente potere di controllo), sia per i contenuti della stessa relazione, direttamente pertinenti la gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente locale (art. 4, c. 4).

In secondo luogo, si ricorda che la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

Dunque, la richiesta di parere formulata dall'ente può essere ritenuta oggettivamente ammissibile, ma solo ed esclusivamente nella misura in cui questa è finalizzata a conoscere la risposta ad un quesito avente carattere generale, che non comporti l'emersione di conflitti con funzioni giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti o da altro Giudice.

** * * **

3. Andando nel merito della vicenda, si dirà che la relazione di fine mandato di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 (e ss.mm.ii.) è finalizzata a soddisfare (v. art. 4, c. 1) il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa dell'ente locale.

La norma in questione (e, più specificatamente, il comma 2) indica una precisa sequenza procedimentale, disponendo che la relazione di fine mandato, una volta **redatta** dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere, poi, “...**sottoscritta** dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di **scadenza del mandato**. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare **certificata** dall'organo di



revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere **trasmesse** dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono **pubblicate** sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Per quanto di interesse (la richiesta di parere fa riferimento alla “presentazione” della relazione, ma tale adempimento è successivo alla sua sottoscrizione nella sequenza procedimentale stabilita dall’art. 4, c. 2, cit,) occorre, di conseguenza, avere riguardo alla data di scadenza “del mandato”, per individuare la data ultima entro la quale la relazione di cui all’art. 4 sopra citato deve essere sottoscritta da parte del Sindaco.

Sulla fattispecie in esame, il punto di partenza è rappresentato dalla **sentenza 5/2021/EL delle SS.RR. in S.G., in speciale composizione**, citata anche dal Comune richiedente, secondo la quale “...la legge disciplina articolatamente il caso della scadenza ordinaria (art. 51 TUEL; art. 1 L. n. 182/1991; art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 149/2011) e dello scioglimento anticipato del Consiglio (art. 2 L. n. 182/1991 e art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 149/2011), non altrettanto fa nel caso di proroga del mandato... In realtà, la rassegna delle norme, specie l’art. 51 TUEL e l’art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte”. Sulla scorta di tali considerazioni, le SS.RR. affermano che “l’art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha infatti spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “**prorogatio**” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario”.

La giurisprudenza contabile coeva ed anche quella successiva alla sentenza sopra rassegnata ha affermato il principio per cui “l’art. 51 del TUEL e l’art. 1 della l. n. 182/1991 tengono ben distinte la data delle nuove elezioni e la data della scadenza del mandato, facendo decorrere da quest’ultima – e non dalla prima – a ritroso il conto dei 60 gg



entro i quali deve essere sottoscritta dal Sindaco” (SRCUMB/69/2021/VSG; v. pure SRCCAL/48/2025/PRSP).

L’orientamento di cui sopra, però, non ha trovato sempre una pacifica applicazione (altra parte della giurisprudenza contabile ha, infatti, ritenuto che **“lo spostamento delle elezioni [...] ha determinato la proroga del mandato dei sindaci fino alla data delle elezioni fissate per il 3 e 4 ottobre 2021 e che, pertanto, i sessanta giorni antecedenti per la sottoscrizione da parte dei sindaci della relazione di fine mandato va riferita, per esigenza di certezza nei rapporti giuridici, a quest’ultima data”**; v. SRCCAM/180/2023/VSG).

In un tale scenario, con deliberazione SRCPIE/94/2025/QMIG la SRC Piemonte ha deliberato *“...di rimettere al Presidente della Corte dei conti la decisione in ordine all’opportunità di deferire alle SS.RR. o alla Sezione delle Autonomie la questione di massima di particolare rilevanza avente carattere di interesse generale: “se, nel caso di rinvio delle elezioni dei consigli comunali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4, comma 2, D.lgs. 149/2011, debba essere effettuato a ritroso dalla data di scadenza dei cinque anni di mandato decorrenti dalle elezioni ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.lgs. 267/2000; ovvero se debba essere effettuato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni””*.

L’esito della rimessione è rappresentato dalla **deliberazione della Sezione delle Autonomie, di data odierna, 17/SEZAUT/2025/QMIG**, relativa alla posizione degli *“...enti che, a seguito del rinvio delle elezioni, disposto con l’art. 1, comma 1, lettera b), d.l. n. 26/2020, durante la fase pandemica, hanno eletto i loro consigli comunali e il Sindaco nelle date del 20 e 21 settembre 2020, vale a dire in un periodo diverso rispetto al momento elettorale ordinario...”* (è il caso dell’ente richiedente).

Con tale pronunciamento, la Sezione delle Autonomie si è espressa affermando il seguente principio: ***“nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato”***.



A tal riguardo, è da notare come l'interpretazione fatta propria dalla Sezione delle Autonomie valorizza *"il ruolo sostanziale della relazione di fine mandato"*, la cui finalità, come sopra detto, è quella di evitare una *"...perdita di conoscenza (rectius, di pubblicità) su una fetta di attività svolta dal Sindaco per un periodo di tempo in potenza non breve"* intercorrente tra la scadenza "formale" del mandato del Sindaco e la data di effettivo svolgimento delle elezioni.

In conclusione, il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie deve esser fatto proprio dalla Sezione, la quale, di conseguenza, è chiamata ad esprimersi in coerenza con il recentissimo pronunciamento sopra riferito.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Molise rende il parere nei termini e nei limiti sopra esposti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.

L'Estensore
(Filippo Maria Salvo)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

